



Sede sociale e commerciale:

VIA I SETTEMBRE, 84 98122 MESSINA (ME) Tel. 090771533 Fax 090771534

U.I.C. N° 12733 ABI N° 190900 Capitale sociale € 1,880,000.00 Partita IVA/Codice fiscale n. 00723890836 C.C.I.A.A. n. ME 107781

FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL MUTUO RIMBORSABILE ATTRAVERSO CESSIONE DI QUOTE DELLA PENSIONE MENSILE

Il prestito verrà acquisito, istruito ed erogato direttamente o in nome e per conto della Banca mandante dalla TICS SpA, con Sede sociale e commerciale: via Primo Settembre, 84 - 98122 MESSINA - Tel. 090.771533 - Fax 090.771534; U.I.C. N° 12733 - ABI N° 190900 - Capitale sociale: € 2.070.000 - P.IVA / Codice fiscale n. 00723890836 C.C.I.A.A. n. 107781. L'acquisizione avverrà direttamente e per il tramite della propria rete di agenti in attività finanziaria ad essa società collegati da appositi contratti di agenzia.

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

TICS SpA, Sede sociale e commerciale: via Primo Settembre, 84 - 98122 MESSINA - Tel. 090.771533 - Fax 090.771534; U.I.C. N° 12733 - ABI N° 190900 - Capitale sociale: € 2.070.000 - P.IVA / Codice fiscale n. 00723890836 C.C.I.A.A. n. 107781.

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO/COMMITTENTE

- UNICREDIT CONSUMER FINANCING BANK S.p.A. - Direzione Centrale in via Calabria n. 31, 20158 Milano - Sito Internet : <http://www.clarima.it> - Capitale Sociale € 242.884.000,00 i. v. Iscritta al n. 1596659 del REA della Camera di Commercio di Milano - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale: 05140920017 - Partita IVA: 12916650158 - Cod. ABI 3218.5, iscritta all'Albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario Unicredit Italiano, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 3135.1, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. In forza di procura per atto Notaio Sormani di Milano, rep. 300943, racc. n. 64767 del 27.05.204

Spazio riservato ai dati identificativi dell'agente in attività finanziaria / mediatore creditizio

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI MUTUO RIMBORSABILE ATTRAVERSO LA CESSIONE DI QUOTE DELLA PENSIONE MENSILE E DEFINIZIONI DEGLI ELEMENTI TECNICI DEL CONTRATTO

Sulla base di quanto stabilisce l'art. 5 del Testo Unico 5 gennaio 1950, n. 180 e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 313/2006, ogni pensionato può contrarre prestiti concordando di estinguerli cedendo al soggetto finanziatore una quota del cumulo di tutti i trattamenti pensionistici di cui gode non eccedente il quinto dello stesso. Per beneficiare di questa categoria di finanziamento il cliente dovrà, quindi, presentare il proprio certificato dimostrativo della pensione, previamente rilasciato dall'ente di previdenza, sulla base del quale sarà possibile determinare la quota cedibile e quindi per relazione, l'ammontare del prestito corrispondente. Le caratteristiche principali dell'operazione di Cessione del Quinto della pensione sono pertanto le seguenti:

■ **ESISTENZA DEL DIRITTO A PERCEPIRE LA PENSIONE**

E' scontato che il cliente, al momento della richiesta di prestito, deve essere attuale il diritto ad avere la pensione, non inificata da riduzioni di sorta che ne impediscano la cessione del quinto.

■ **PRODUZIONE DEL CERTIFICATO DIMOSTRATIVO DELLA PENSIONE**

Il certificato o altro documento equipollente, che deve essere richiesto all'ente previdenziale in duplice copia, ha la funzione di determinare la quota realmente cedibile la quale, come è noto, è pari al massimo ad un quinto della pensione mensile al netto delle ritenute.

■ **DOCUMENTO DI SINTESI**

Una volta acquisito il certificato dimostrativo della pensione e individuata la quota cedibile della pensione, verrà rilasciato un documento di sintesi che riproduce le condizioni del finanziamento in riferimento alle esigenze finanziarie del cliente ed alla durata del prestito che può variare da 24 a 120 mesi. Unitamente a detto documento, o anche in epoca antecedente o immediatamente successiva, ma contestuale alla sottoscrizione del prestito, sarà consegnato anche l'Avviso contenente le principali norme di trasparenza ed il presente Foglio Informativo.

■ **STIPULA DEL CONTRATTO DI MUTUO MEDIANTE CESSIONE DI QUOTE DELLA PENSIONE E CORRESPONSIONE DI EVENTUALI ANTICIPI SUL FINANZIAMENTO**

E' il risultato finale dell'attività istruttoria iniziata a seguito della richiesta di finanziamento attraverso la presentazione del certificato dimostrativo della pensione. Può essere preceduto, nella fase di lavorazione della pratica, da eventuali anticipi da detrarre successivamente dal netto ricavato dell'operazione di finanziamento. Le anticipazioni sul prestito hanno la funzione di soddisfare le immediate esigenze economiche della clientela, sono di norma di breve durata ed hanno un costo rappresentato da un tasso di interesse fisso rapportato alla reale durata dell'anticipazione. In caso di mancato perfezionamento della pratica di finanziamento principale, l'anticipazione ricevuta dovrà essere restituita sia in linea capitale che per quanto concerne gli interessi sino ad allora maturati e calcolati in base al tasso indicato in contratto.

■ **ONERI ACCESSORI**

Le spese di notifica, postali e ogni altra necessaria alla tempestiva esecuzione del servizio che saranno forfettariamente quantificate e dovute all'intermediario per l'attività istruttoria, verranno detratte dal netto ricavato dell'operazione di finanziamento.

■ **CESSIONE DEI DIRITTI SULLA QUOTA DI PENSIONE CEDUTA**

A seguito del mandato espresso sul contratto di mutuo contro cessione di quote della pensione, l'amministrazione ceduta, a norma delle disposizioni del Testo Unico 5 gennaio 1950, n. 180 e degli artt. 1260 c.c. e segg., è tenuta a provvedere direttamente al rimborso della rata del prestito trattenendola sulla pensione del cedente e rimanendo essa stessa responsabile nei confronti della TICS S.p.A. finché sussiste il rapporto di dipendenza.

■ **ASSICURAZIONE DELL'AMMONTARE DEL PRESTITO E GARANZIE IN GENERE**

Per maggiore tutela di tutte le parti contrattuali, all'atto del perfezionamento del contratto di mutuo contro cessione di quote della pensione sarà stipulata una polizza assicurativa a copertura del rischio morte del lavoratore il cui costo sarà detratto dal netto ricavato. È importante sottolineare che la polizza stipulata a copertura del rischio morte del lavoratore estingue ogni debito del mutuatario, lasciando manlevati gli eredi dalla posizione debitoria preesistente. Per tutte le condizioni contrattuali di assicurazione, generali e particolari, si rimanda all'estratto della convenzione proposto dalla compagnia di assicurazione. Ove richiesto dalla TICS S.p.A., il debito potrà essere garantito anche da cambiale.

■ **RATA COSTANTE A TASSO FISSO**

Il rimborso del finanziamento, qualunque sia la durata scelta dal cliente, è effettuato con rata costante a tasso fisso comprensiva di sorta capitale ed interessi.

■ **COSTI DELL'OPERAZIONE**

Il costo complessivo del prestito è costituito: 1) dal tasso di interesse annuo a scalare calcolato col metodo c.d. "alla francese"; 2) dalle commissioni bancarie corrisposte per l'istruzione e per tutte le attività a corredo del prestito sino alla sua estinzione; 3) dalle commissioni dovute alla TICS S.p.A. abilitata all'offerta fuori sede; 4) dal premio delle polizze contro il rischio morte; 5) dalle spese di istruttoria tra le quali quelle postali, di notifica del contratto di mutuo alle Amministrazioni e dalle ulteriori spese accessorie necessarie; 6) dagli oneri erariali.

■ **ESTINZIONE ANTICIPATA E RINNOVO**

Il cliente, qualora ne avesse il desiderio, potrà provvedere ad estinguere il prestito nel corso di ammortamento. In tal caso sarà tenuto a corrispondere alla TICS S.p.A. una somma comprensiva delle rate a scadere al netto degli interessi futuri non ancora maturati (T.A.N.) e verserà quale compenso per l'adempimento anticipato, un importo non superiore all'1% del capitale residuo. Tuttavia, se l'estinzione fosse finalizzata all'erogazione di un altro prestito, al cliente sarà liquidata la differenza tra il netto ricavato erogabile in base alla nuova operazione di finanziamento ed il debito residuo del precedente prestito. L'intermediario sottolinea e desidera che il cliente abbia ben chiaro e comprenda bene il fatto che nell'eventualità di estinzione anticipata del prestito, non saranno rimborsati al Cliente i costi di cui al punto che precede ed indicati con i numeri 2, 3, 4, 5 e 6. E' quindi importante che il cliente valuti opportunamente i costi ed i benefici dell'estinzione anticipata.

■ **TEMPO DELL'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'importo costituente il netto ricavato del prestito sarà erogato successivamente all'ottenimento del "benessere/nulla osta" da parte dell'Ente preposto ad effettuare le ritenute ed i versamenti mensili e comunque allorché la TICS S.p.A. sarà in possesso della documentazione propedeutica al prestito. Eventuali ritardi nell'emissione della documentazione necessaria è fatto imputabile al cliente e non all'intermediario in quanto è certamente potere del cliente adoperarsi affinché i documenti necessari all'erogazione del finanziamento siano rilasciati.

T.E.G. (Tasso Effettivo Globale) è un indicatore, espresso in punti percentuali, utile ai fini della verifica del rispetto della soglia usuria di cui all'articolo 2 della legge n. 108/1966, dato dal Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.) in vigore per la categoria di operazione di finanziamento rilevata trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze aumentato della metà. Viene calcolato tenuto conto degli interessi, commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese (escluse quelle per gli oneri fiscali collegati all'erogazione e le garanzie assicurative e/o di malleva). Per le delegazioni non assimilate alla cessione del quinto i costi assicurativi e/o di garanzia sono invece inclusi in tale calcolo.

T.E.G.M. (Tasso Effettivo Globale Medio) è il Tasso Effettivo Globale Medio in vigore relativo ad una categoria di operazioni di finanziamento di cui alla tabella dei tassi effettivi globali medi delle operazioni di finanziamento oggetto della rilevazione trimestrale da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il TEGM, aumentato della metà, è il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale oltre il quale gli interessi sono sempre usurari per quella categoria di operazione in riferimento.

Tasso soglia è il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale oltre il quale gli interessi sono sempre usurari per quella categoria di operazione in riferimento. Si calcola aumentando della metà il T.E.G.M. relativo alla categoria di operazione di finanziamento.

T.A.E.G. - Tasso Annuo Effettivo Globale è un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito; rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso.

I.S.C. - Indicatore Sintetico di Costo calcolato conformemente alla disciplina sul T.A.E.G..

Interessi di mora rappresentano la modalità predeterminata di risarcimento del danno subito dal creditore per effetto del ritardo nel soddisfacimento del proprio credito.

Ammortamento indica il piano rateale di rimborso, comprensivo di quota capitale ed interessi

Valuta rappresenta il giorno dal quale decorrono gli interessi pattuiti a credito ovvero a debito sulle somme oggetto di un contratto.

CONDIZIONI ECONOMICHE A CARICO DEL CLIENTE AFFERENTI LE OPERAZIONI DI PRESTITO CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE.

A) Tasso Annuo Nominale scalare applicato in misura fissa per l'intera durata del prestito*: 6,25%; B) commissioni bancarie / finanziarie *: 4%; C) commissioni TICS S.p.A.*: 25 % (Comprensive di quelle corrisposte all'agente o mediatore eventualmente intervenuto nell'istruttoria del prestito); D) spese istruttoria pari a Euro 250,00 (di pertinenza TICS S.p.A.); E) costi assicurativi o di garanzia comprensivi di eventuali spese amministrative *: 11% (salva diversa valutazione del rischio specifico da parte dell'Assicuratore o garante); F) oneri erariali**: 0,25% imposta di bollo secondo la normativa vigente;

Estinzione anticipata: compenso non superiore all'1% del capitale residuo (di pertinenza di TICS S.p.A.)

Interessi di mora: pari al tasso nominale annuo sopra indicato + 2 punti percentuali (di pertinenza di TICS S.p.A.)

VALUTA OPERAZIONE: 30 gg. antecedenti la scadenza della prima rata stabilita con il piano di ammortamento. Qualora il netto ricavato sia erogato prima dei 30 gg nulla è dovuto essendo tale perdita di valuta ricompresa nelle commissioni TICS S.p.A.

- Taeg (1) / Isc.***: 33% Taeg / T.E.G.****: (Nnon superiore alla misura massima imposta per legge) % (per operazioni inferiori a 5.000,00 euro)

- Taeg (1) / Isc.***: 27,50% Taeg / T.E.G.****: (Comunque non superiore alla misura massima imposta per legge) % (per operazioni superiori a 5.000,00 euro)

I valori inanzi esposti sono indicati nelle loro entità massime. *Valori calcolati sul capitale lordo mutuat. **Gli oneri erariali sono calcolati sul valore attuale del prestito.

Definito nel paragrafo che precede *Con esclusione dei costi assicurativi / garanzia e degli oneri erariali

(1)Giusta comunicazione Banca D'Italia n. 0040 del 22/07/2003

L'operazione di credito è soggetta ad imposta sostitutiva ai sensi degli artt. 15, 17 e 18 del D.P.R. 29/9/1973 n. 601 oppure ad imposta di bollo sul contratto in base alla normativa vigente.

Per comodità e opportuna conoscenza del cliente, si riportano di seguito tutte le clausole contenute in un contratto tipo. Viste le finalità informative, è chiaro che sono stati lasciati in bianco i campi variabili relativi ai dettagli economici:

CLAUSOLE CONTRATTUALI RIGUARDANTI IL PRESTITO CONTRO CESSIONE DELLA RETIBUZIONE MENSILE

Art. 1: rimborso delle rate, spese, modalità di pagamento specifiche ed essenziali e dettagli sulle condizioni

Ai fini del presente contratto, il Cedente si dichiara debitore a titolo di mutuo, nei confronti del Cessionario, dell'importo lordo di € 36.480,00, che si obbliga a restituire mediante cessione "pro solvendo" disposta con il presente atto, nonché, per quanto superi tale quota, con la facoltà di delegare irrevocabilmente il Mutuante a riscuotere il maggiore importo per farne rateale compensazione estintiva del mutuo, di n. 120 quote dell'insieme dei trattamenti pensionistici, uguali, mensili e consecutive di € 304,00 ciascuna, comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi di cui in prosieguo. Il prestito si intende concesso all'interesse nominale annuo del 4,60% a scalare mensilmente, pari a complessivi € 7.283,23 per l'intera cessione, trattenuti anticipatamente; pertanto, il valore attualizzato del prestito ammonta a € 29.196,77, somma dalla quale sarà detratto l'importo necessario ad estinguere eventuali prestiti in corso di ammortamento. La modalità di pagamento attraverso cessione di quota del compenso è convenuta dalle parti come essenziale ed ineliminabile al punto che ogni diversa forma di rimborso comporta il diritto della Mutuante alla risoluzione del contratto.

Per effetto della su indicata cessione, gli enti eroganti la pensione del mutuatario saranno obbligati a norma di legge e, per quanto possa occorrere, anche per volontà del Mutuatario medesimo, a prelevare mensilmente dalla sua pensione € 304,00 a decorrere dal mese successivo alla notifica del presente atto ed a versare, entro il giorno 05 di ogni mese, tali importi al Cessionario o al di lui Mandatario sul

[] Bonifico bancario su UNICREDIT BANCA D'IMPRESA, c.c. n° 376426, CAB: 16500, ABI: 03226, CIN: R, IBAN: IT56R0322616500000376426 intestato a T.I.C.S. Finanziaria S.p.A.

[] Bonifico Postale n° 29178993, CAB: 16500, ABI: 07601, CIN: Q, IBAN: IT38Q076011650000029178993 intestato a TICS SPA C/UNICREDIT.

È facoltà del Cessionario modificare unilateralmente e discrezionalmente in qualunque momento l'anzidetta modalità di versamento delle quote mensili, indicando altro conto corrente bancario o postale ove dovranno essere versate le quote.

A) Il Cedente, in sede di liquidazione del prestito, verserà in un'unica soluzione mediante trattenuta sull'anzidetto valore attualizzato del mutuo:

a1) la commissione Bancaria complessivamente pari al 0,60% a convenuta copertura -in accezione non solo unitaria ed inscindibile ma anche aleatoria- delle attività necessariamente preliminari e conclusive del prestito quali, ad esempio: l'esame della documentazione, gli oneri per la conversione o la convertibilità da variabile in fisso del saggio degli interessi o per la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell'operazione, gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista, la elaborazione dei dati in funzione della legge 197/91, le perdite per l'eventuale ritardo d'adeguamento dei tassi o della commissione nel periodo di preavviso delle mutate condizioni di mercato, etc;

a2) 6,00% del capitale lordo mutuo per altrettante commissioni dovute a TICS S.p.A., alla cui organizzazione -nella intermediazione del prestito- il Mutuatario ha discrezionalmente ritenuto di rivolgersi per:

1) l'attività istruttoria del prestito, comprensiva dell'acquisizione della documentazione necessaria, di notificazione dei contratti di mutuo agli enti interessati, di rimessa del netto ricavo al Cedente; 2) la definizione dei relativi rapporti contabili; 3) l'eventuale estinzione dei prestiti in precedenza contratti dal Mutuatario; 4) la prestazione della garanzia "non riscosso per riscosso" (se ed in quanto dovuta); 5) la gestione delle rate di rimborso in scadenza; 6) le perdite relative alla differenza di valuta tra erogazione iniziale e decorrenza dell'ammortamento; 7) ogni altra attività svolta dall'Agente, dal Mediatore incaricato e/o da ogni altro soggetto abilitato all'offerta fuori sede;

a3) la rivalsa degli oneri erariali conseguenti all'operazione, se e per quanto dovuti, le spese di istruttoria tra le quali quelle di notifica, postali ed ogni altra spesa necessaria alla tempestiva esecuzione del servizio, pari complessivamente a € 200,00.

a4) I premi/oneri anticipatamente dovuti e relativi:

alle polizze di assicurazione in virtù delle quali il Mutuatario ha ottenuto copertura dei rischi della vita;

a cambiali (ove richiesto dalla T.I.C.S. S.p.A.).

per un importo totale del premio pari a € 1.950,39.

Il netto ricavo dell'operazione è pari a € 24.565,71 al lordo di eventuali anticipazioni ed estinzioni.

B) Il Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.) e l'Indicatore Sintetico del Costo (I.S.C.) sono pari al 8,79%, giusta comunicazione Banca d'Italia n. 0040 del 22.07.2003. Il T.A.E.G./T.E.G. relativo al presente prestito è pari al 6,86% con esclusione dei costi assicurativi o delle garanzie e degli oneri erariali. Il T.A.E.G. è stato calcolato ipotizzando l'anno composto da dodici mesi uguali ai sensi del decreto del Ministero del Tesoro 06.05.2000.

C) In caso di ritardo od omissione del versamento delle somme cedute, è facoltà della TICS S.p.A. richiedere gli interessi di mora pari al tasso nominale annuo del presente contratto maggiorato di due punti. Tali interessi decorreranno di pieno diritto, a seguito di semplice richiesta, dalla scadenza delle singole rate fino all'effettivo pagamento.

D) In caso di anticipata estinzione del prestito, gli importi indicati nelle sopra estese lettere a1), a2), a3) e a4) non saranno rimborsati, come pure quelli indicati nell'art. 3. Conseguentemente, il Mutuatario godrà esclusivamente dello scomputo degli interessi compensativi del mutuo (T.A.N.) per il periodo di rateazione non goduto. Il Mutuatario verserà altresì, quale prezzo per l'adempimento anticipato, un importo pari a minimo 30 € e comunque non superiore all'1,00% del capitale residuo.

Art. 2: netto ricavo e recesso della Mutuante - Il Mutuatario non potrà richiedere il versamento del netto ricavo della cessione se prima, o contestualmente, non abbia effettuato i versamenti di cui alla lettera A) dell'art. 1. Ove non fossero emessi e rilasciati tutti i documenti necessari secondo l'insindacabile giudizio della TICS S.p.A. alla erogazione del netto ricavo nel termine di 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, quest'ultima potrà recedere dal contratto in quanto l'eventuale incompletezza della documentazione necessaria è fatto imputabile al Mutuatario, seppur indirettamente, e tutte le somme anticipate e/o spese per conto del Cliente andranno documentate dalla Mutuante e restituite dal Mutuatario entro 10 giorni dalla comunicazione del recesso.

Art. 3: spese - Le spese, le tasse di bollo e di registro del presente atto dovute sia al momento della registrazione sia successivamente, anche in via supplementare, nonché la rivalsa per gli oneri erariali, le spese postali, di notifica e quelle eventualmente pretese dall'ente pensionistico per ogni esigenza ulteriore, ivi comprese le comunicazioni relative al trasferimento del Mutuatario, sono a carico del Cedente stesso il quale autorizza, ora per allora, l'ente di previdenza erogante la pensione a trattenere le somme che, a detto titolo, venissero richieste dal Cessionario o da chi per esso; tale trattenuta dovrà avvenire in ogni caso anche in eccedenza del quinto del compenso cedibile, come disposto dall'art. 2 del precitato Testo Unico 180/1950.

Art. 4: riduzione della pensione - Nei casi di eventuale riduzione, per qualsiasi causa, della pensione mensile del Cedente - ferme restando le pattuizioni inerenti alla copertura assicurativa - la presente cessione avrà effetto per quote non superiori al quinto della pensione ridotta e per tutto il tempo necessario all'estinzione del residuo debito.

Art. 5: inadempimento - Il mancato pagamento di almeno tre rate relative alla somma finanziata, nonché l'inosservanza degli altri obblighi stabiliti dal presente contratto, produrranno lo scioglimento dello stesso, con conseguente facoltà del Cessionario di esigere, in deroga al beneficio del termine di cui all'art. 1186 c.c., l'immediato pagamento di tutte le rate, anche non scadute.

Art. 6: trasferimento presso altro ente previdenziale - Nel caso in cui venga trasferito presso altro ente previdenziale, statale, parastatale oppure privato, il Cedente autorizza sin da ora il Cessionario a notificare il presente contratto al nuovo ente, affinché la ritenuta della quota mensile sia effettuata sulla pensione a qualsiasi titolo corrisposta, nonché su quanto all'art. 8 del presente contratto. Agli effetti di cui sopra, il Cedente si obbliga a denunciare il suo trasferimento al Cessionario nonché all'Amministrazione da cui si allontana, affinché quest'ultima comunichi al nuovo ente previdenziale, anche se non compreso tra quelli indicati nell'art. 1 del DPR 05.01.1950 n. 180, il residuo debito della presente cessione assumendo, in difetto, ogni responsabilità a norma di legge. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta che il Cessionario dovrà eventualmente sostenere per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento, saranno a carico del Cedente.

Art. 7: surroga - La compagnia di assicurazione, la quale garantisce unicamente l'istituto mutuante del mancato rimborso della somma mutuata e non anche il Cliente/Cedente, potrà essere sostituita al Cessionario in tutti i suoi diritti e privilegi verso il Cedente per gli importi che dovesse eventualmente pagare in ragione della operatività della garanzia.

Art. 8: deroga all'art. 190 del codice civile. In deroga all'art. 190 del codice civile, il Cessionario è autorizzato ad agire in via principale, anziché sussidiaria, per il recupero del suo credito sui beni personali del coniuge coobbligato.

Art. 9: recesso del Mutuatario ai sensi degli artt. 45, 47 e 65 del Codice del Consumo (D. Lgs. n. 206 del 06.09.2005). - Ai sensi degli artt. 45, 47 e 65 del D.Lgs. 06.09.2005 n. 206, si porta a conoscenza del Mutuatario che lo stesso potrà recedere dal contratto sottoscritto con la Mutuante. Il recesso dovrà avvenire non oltre quindici giorni dalla data di stipula del contratto di finanziamento ed a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: T.I.C.S. S.p.A., via Primo Settembre, 84, 98122 MESSINA. L'esercizio della facoltà di recesso comporterà l'obbligo di restituire al Cessionario quanto ricevuto a titolo di finanziamento ed il contratto non verrà risolto prima dell'avvenuta restituzione in unica soluzione di eventuali anticipi ricevuti, e/o della somma corrispondente al netto ricavo dell'operazione, oltre alle spese ed oneri accessori sostenuti.

Art. 10: comunicazioni periodiche - Il Mutuante fornisce per iscritto al cliente alla scadenza del contratto, e comunque almeno una volta l'anno, una comunicazione analitica che dia completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto ed un aggiornato quadro delle condizioni applicate. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, le condizioni si intendono approvate trascorsi 60 giorni dal ricevimento.

Art. 11: reclami e controversie - Competente nella definizione di eventuali reclami è l'Ufficio Reclami della TICS S.p.A., via Primo Settembre, 84, 98122 MESSINA cui il Mutuatario dovrà indirizzare eventuali do- glianze e che sarà tenuto a fornire risposta nel termine di giorni 60 dal ricevimento.

Per ogni eventuale controversia il foro competente sarà quello di legge.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Mutuatario dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: Art. 1: rimborso delle rate, spese, modalità di pagamento essenziali e dettagli sulle condizioni economiche; Art. 2: netto ricavo e recesso della Mutuante; Art. 5: inadempimento; Art. 8: deroga all'art. 190 del codice civile

Dichiaro di aver attentamente letto e ben compreso il contenuto della presente informativa, nonché di averne avuto copia unitamente all'Avviso contenente le principali norme di trasparenza.

IL CLIENTE

(Per autentica e riconoscimento)
IL SOGGETTO ABILITATO (TIMBRO, FIRMA, N. ISCRIZIONE U.I.C. ALBO/ELENCO DI APPARTENENZA)